

OGGETTO : Modalità e criteri per la concessione degli aiuti a favore degli Organismi collettivi di difesa ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (annualità 2015, 2016 e 2017)

DELIBERAZIONE	N.	219	IN	17/03/2020
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ad oggetto “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38” il quale dispone che il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) preveda diverse tipologie di intervento, tra cui le misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;

RICHIAMATI, in particolare il Capo III – Organismi collettivi di difesa – del suddetto decreto legislativo, come modificato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 e l’articolo 11, che recita:

“Gli organismi collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l’attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi di cui all’articolo 2612 e ss del codice civile o società consortili di cui all’articolo 2615 – ter del medesimo codice.”.

RICHIAMATI altresì:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Fiordaliso)	17/03/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		CONS
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- il Decreto Mipaaf n. 162 del 12.01.2015 il quale prevede che, a partire dalla campagna assicurativa 2015, si applichino le disposizioni contenute in detto decreto che stabiliscono che le domande di aiuto per il percepimento del contributo nazionale per gli incentivi assicurativi relativi alle strutture aziendali, debbano essere presentate al Mipaaf il quale può delegare l'Organismo Pagatore competente alla ricezione delle domande e che il pagamento del contributo è subordinato al previo accertamento, nell'ambito del Sistema integrato di Gestione e Controllo, dei requisiti soggettivi dell'agricoltore per l'ammissibilità a contributo della polizza;

- il Decreto Mipaaf n. 17021 del 30.05.2018 contenente le modalità attuative e l'invito a presentare domande di aiuto con riguardo alle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze o certificati di polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali;

RICHIAMATA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 "Bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni 2020 – 2022";

RICHIAMATA altresì la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 "Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)";

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della citata l.r. 34/2011 che dispone quanto segue:

1. La Regione partecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa – ora organismi collettivi di difesa -, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal d.lgs 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario."

VISTA la DGR n. 1023 del 7.08.2012 che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti a favore dei Consorzi di Difesa – ora Organismi collettivi di difesa - previsti dall'articolo 3 della l.r. 34/2011;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cristina Fiordaliso)

Data - IL SEGRETARIO

17/03/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CONS

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



ATTESO che il punto 3 dell'allegato alla deliberazione soprarichiamata, prevede che:

- qualora il contributo statale venga erogato in ritardo rispetto alla tempistica di cui all'articolo 4, comma 6 del D.M. n. 8809 del 20 aprile 2011, la regione può concedere aiuti, sotto forma di contributo per il concorso nel pagamento degli interessi passivi sostenuti dai consorzi di difesa per le operazioni di finanziamento di quanto anticipato per i premi assicurativi dei soci del consorzio;
- gli effettivi giorni di ritardo si calcolano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del parere favorevole regionale di ammissibilità a contributo della domanda (completa della relativa documentazione) presentata dal consorzio ai sensi del decreto legislativo 102/2004, fino alla data effettiva di pagamento del contributo da parte del Ministero medesimo competente;

ATTESO che:

- l'articolo 13, comma 2 del d. lgs. 102/2004, abrogato dall'articolo 10, comma 1, lett. b), d. lgs. 26 marzo 2018, n. 32, prevedeva l'espressione del parere regionale di ammissibilità al contributo dei consorzi di difesa;
- l'articolo 4, comma 6 del D.M. n. 8809 del 20 aprile 2011, prevedeva che nei 30 giorni successivi all'espressione del sopracitato parere di competenza delle Regioni, il Ministero avrebbe provveduto al pagamento del contributo, secondo le disponibilità di bilancio;

DATO atto che, a seguito di quanto previsto dal DM n. 162/2015, con riferimento alle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, gli Organismi collettivi di difesa, pur avendo sostenuto i costi dei premi assicurativi nei rispettivi anni di stipulazione dei contratti di assicurazione, hanno potuto presentare al Mipaaf le relative domande di aiuto, soltanto a partire dal 20.07.2018, e non più entro l'anno successivo a quello della stipula della relativa polizza, così come avvenuto fino alla campagna assicurativa 2014;

ATTESO altresì che l'attuazione delle procedure di erogazione degli aiuti a favore degli organismi collettivi di difesa che hanno richiesto il rimborso delle polizze sottoscritte ed inserite nel Sistema Integrato di Gestione del Rischio di cui al citato DM n. 162/2015, ha scontato ritardi nell'avvio delle istruttorie relative agli anni 2015, 2016 e 2017, determinando un aumento dei costi sostenuti da detti Organismi collettivi di difesa che abbiano contratto anticipazioni con gli istituti bancari;

ATTESO inoltre, che sul capitolo 2403 del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2020 – 2022, risultano allocate risorse per € 20.000,00 e che nel territorio della Regione Liguria risulta presente un solo Organismo collettivo di difesa;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cristina Fiordaliso)

Data - IL SEGRETARIO

17/03/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CONS

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



CONSIDERATO che, in previsione della definizione a livello nazionale delle tempistiche di presentazione delle domande di aiuto, si rende opportuno e necessario individuare criteri e modalità di erogazione degli aiuti a favore degli Organismi collettivi di difesa, con riferimento al triennio 2015, 2016 e 2017, tenuto conto che, sul territorio regionale, risulta presente un solo Organismo collettivo di difesa;

RITENUTO opportuno e necessario, analogamente a quanto avvenuto a livello nazionale, approvare i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui sopra, relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34, con riferimento alle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 3 della citata legge, a favore degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del d.lgs. 102/2004, indicati nel documento allegato che fa parte necessaria ed integrante del presente provvedimento, sostituendo, integralmente, la precedente DGR n. 1023/2012;

- di dare atto che alla concessione degli aiuti di cui sopra, provvederà il Dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, con proprio provvedimento.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Liguria e sul sito www.agriligurianet.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Gianfranco Ricci)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Bruno Piombo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cristina Fiordaliso)

Data - IL SEGRETARIO

17/03/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CONS